



REPUBBLICA ITALIANA

UFFICIO del GIUDICE di PACE di MILANO

In nome del Popolo Italiano, il Giudice di Pace di MILANO, Sezione IV,
Avv. Rossella Barbaro, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al numero 8117/2016 del ruolo civile contenzioso, a seguito della riunione degli ulteriori fascicoli nn. 13018/16 e 16551/2016

tra

Sambiase Claudio, in proprio

RICORRENTE

e

Comune di Milano, in persona del Sindaco pro-tempore

RESISTENTE

Oggetto: opposizione a verbali di contestazione nn.

SENTENZA

N. 165

Anno 2017

RUOLO GENERALE

N. 8117, 16

REPERTORIO

N. _____/17

DEPOSITATA IL

09/01/18

Oggetto:
Opposizione a sanzione
amministrativa

IL GIUDICE DI PACE
Avv. Rossella Barbaro

RICORSO SAMBIASE CLAUDIO

Causa R.G. n. 8117/2016 + R.G. n. 13018/2016 + R.G.

PROCEDIMENTO N. 8117/2016 (PORTANTE)

VERBALI n.: 02317022/2015/1/1/1 del 19/11/2015
02371991/2015/1/1/1 del 20/11/2015
02374286/2015/1/1/1 del 22/11/2015
02374453/2015/1/1/1 del 22/11/2015
02376287/2015/1/1/1 del 23/11/2015
02381147/2015/1/1/1 del 26/11/2015
02424841/2015/1/1/1 del 30/11/2015
02428806/2015/1/1/1 del 02/12/2015
02527634/2015/1/1/1 del 06/12/2015
02528212/2015/1/1/1 del 07/12/2015

PROCEDIMENTO n. 13018/2016

VERBALI n.: 02527597/2015/1/1/1 del 06/12/2015
02560536/2015/1/1/1 del 10/12/2015
02564175/2015/1/1/1 del 13/12/2015
02625062/2015/1/1/1 del 20/12/2015
02631941/2015/1/1/1 del 23/12/2015

PROCEDIMENTO n. 16551/2016

VERBALI n.: 02682870/2015/1/1/1 del 24/12/2015
02683743/2015/1/1/1 del 25/12/2015
02684263/2015/1/1/1 del 26/12/2015
02685896/2015/1/1/1 del 28/12/2015
02686920/2015/1/1/1 del 30/12/2015
02687487/2015/1/1/1 del 31/12/2015
02687515/2015/1/1/1 del 31/12/2015
00053226/2016/1/1/1 del 01/01/2016
00053651/2016/1/1/1 del 02/01/2016
00055271/2016/1/1/1 del 04/01/2016
00056122/2016/1/1/1 del 05/01/2016
00061359/2016/1/1/1 del 10/01/2016
00062880/2016/1/1/1 del 11/01/2016
00149585/2016/1/1/1 del 21/01/2016

- Visti gli artt. 204 bis CdS e 7 comma 10 del D. Lgs. 150/11;
- preso atto delle istanze conclusive e discussa la causa, pronuncia la seguente

SENTENZA

dando immediata lettura del

DISPOSITIVO CON CONTESTUALE MOTIVAZIONE

- **ACCOGLIE** l'opposizione e, per l'effetto, annulla i provvedimenti opposti;
- **nulla** sulle spese.

MOTIVAZIONE DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato.

Trattasi di più verbali emessi per più violazioni dell'art. 6 comma 14 CdS per aver circolato nella suddetta località benchè agli accessi fossero esposti i segnali indicanti una corsia riservata in area aeroportuale. Il Ricorrente eccepiva in maniera assorbente l'erronea indicazione della località in cui si era verificata l'infrazione. Ciò perché nei verbali notificati veniva indicato "in Milano, LC Linate Partenze In Corrispondenza Porta n. 4". Il Comune sosteneva e documentava che era titolato ad eseguire tali accertamenti, benchè l'aeroporto si trovasse nel Comune di Segrate (e parte nel Comune di Peschiera Borromeo), a seguito di accordi tra i vari Comuni limitrofi, i quali avevano deciso di incaricare il Comune di Milano in via esclusiva, stante l'ufficio strutturato a disposizione, rispetto agli altri Comuni. Tali accordi venivano cristallizzati in un Protocollo, sottoscritto in data 29 febbraio 2012, tra i tre Comuni citati e la SEA (Società Esercizi Aeroportuali), di concerto con il Prefetto di Milano, anch'egli firmatario del Protocollo.

Ciò detto, i ricorsi vanno accolti. Il Comune di Milano, infatti, non ha rispettato il contenuto di cui all'art. 383 Reg. CdS, in base al quale *il verbale deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e della località nei quali la violazione è avvenuta*. Nel caso di specie, il Comune di Milano, delegato all'uopo, avrebbe dovuto indicare quale località della violazione i Comuni di Segrate o Peschiera Borromeo e non certo il Comune di Milano, estraneo geograficamente all'Aeroporto di Linate. Non solo. Il Comune di Milano, che ha emesso il verbale, non ha neanche specificato, stanti i limiti territoriali ai quali sono sottoposte le Polizie Locali, da dove discendeva il potere del Comune medesimo di effettuare rilevazioni presso il territorio di altri Comuni: circostanza che avrebbe dovuto essere indicata nel verbale, in modo da non vulnerare il diritto di difesa del Ricorrente, costretto a fare ricorso per poter capire le motivazioni per cui era il Comune di Milano ad agire, nonostante l'extraterritorialità.

Alla luce di quanto premesso, i ricorsi, dunque, vanno definitivamente accolti.

Nulla sulle spese, poiché non richieste dal Ricorrente.

Così deciso in Milano il 9 gennaio 2017

IL GIUDICE DI PACE
Avv. Rossella Barbaro

IL CANCELLIERE

Depositata in Cancelleria il _____.

IL CANCELLIERE

